





Prot. n. 7356

Al Presidente del Consiglio Comunale  
SEDE**Oggetto: Risposta a richiesta parere del 21/12/2015, prot. n. 7280.**

Con riferimento alla nota prot. n. 7280 del 21/12/2015 con la quale la S.V. ha chiesto parere (*rectius*: istruttoria) circa la competenza del Consiglio Comunale a trattare l'argomento così come formulato nella richiesta assunta al prot. n. 6933 del 07/12/2015 a firma del Consigliere Comunale Pellecchia Pasquale, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si rileva che l'art. 39, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, prevede espressamente che "..... il presidente del consiglio comunale (il Sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) è tenuto a riunire il consiglio, in un termine no superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri ..... inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste".

Il secondo comma dell'articolo 25 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale testualmente recita: "La proposta formulata per iscritta e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che la trasmette al Segretario per l'istruttoria. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento".

Per quanto concerne il contenuto della richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, ossia se debba essere necessariamente formulata una "proposta..... al fine di consentire anche agli altri consiglieri di aver piena cognizione dei termini e finalità della discussione anche ai fini volitivi e decisori.....", si fa rilevare che l'art. 39, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, al riguardo, utilizza la generica espressione "questioni richieste".

Ciò posto, si evidenzia che, secondo un generale indirizzo giurisprudenziale, in tale ipotesi è sufficiente la sommaria e sintetica indicazione degli affari da trattare, purché sussista la presenza di quegli essenziali elementi identificativi idonei ad evitare dubbi od incertezze sulle questioni poste.

Per quanto riguarda la trattazione di proposte deliberative a contenuto dispositivo, ovviamente, è richiesta la iscrizione esplicita all'ordine del giorno del consiglio nell'osservanza delle garanzie procedurali di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'obbligo di informazione preventiva dei membri del consiglio in ordine alle questioni sottoposte alla loro deliberazione.

Del resto, la dizione legislativa che parla di "questioni" e non di deliberazioni o di atti fondamentali, fa ritenere che la trattazione di argomenti non rientranti nella previsione del comma 2, dell'art. 42 del Tuel n. 267/2000, non debba necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale.

Tuttavia, si fa rilevare che la norma (art. 39, comma 2 D. Lgs. 267/2000) sembra configurare un obbligo del presidente del consiglio comunale (o del sindaco) di procedere alla convocazione dell'organo assembleare – come si evince dalla revisione del termine adempimento (20 giorni) – per la trattazione da parte del consiglio delle questioni richieste, senza alcun riferimento alla necessaria adozione di determinazione da parte del consiglio stesso.



L'orientamento che vede riconosciuto e definito "il potere dei consiglieri (della minoranza) di chiedere la convocazione del consiglio medesimo" come "diritto" dal legislatore è, pertanto, oramai ampiamente consolidato (Tar Puglia, Lecce, sez. I del 4 febbraio 2004, n. 124).

La giurisprudenza in materia si è da tempo espressa nel senso che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, "al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno" (Tar Piemonte, sez. II, 24 aprile 1996, n. 268).

Inoltre, anche più di recente, si è sostenuto che "appartiene ai poteri sovrani dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva) (Tar Puglia, Lecce, sez. I, 25 luglio 2001, n. 4278 e sempre Tar Puglia, Lecce, sez. I, 4 febbraio 2004, n. 124).

Infine non può non rilevarsi che per prassi il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue prerogative di organo sovrano dotato di autonomia decisionale, potrebbe ravvisare l'opportunità di trattare l'argomento di che trattasi, nei modi e nei termini di cui al Tuel 267/2000 e nel rispetto del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 21/11/2014.

Distinti saluti.

Pastorano, li 22/12/2015



Il Segretario Comunale  
Dott. Giuseppe Fiorillo



**COMUNE DI PASTORANO**

(Provincia di Caserta)

Via Lucio Caracciolo, n. 6 - C.A.P. 81050

Tel 0823-879021 – Fax 0823-879335

PEC: [segreteria.pastorano@asmepec.it](mailto:segreteria.pastorano@asmepec.it)

Prot. n. 7449

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

**Oggetto: Risposta a richiesta parere del 21/12/2015, prot. n. 7280 – Chiarimenti.**

Ad integrazione di precedente nota prot. n. 7356 del 22/12/2015, si precisa quanto segue.

L'art. 25 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che “ .....è facoltà del Consigliere presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto”.

La proposta formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che la trasmette al Segretario per l'istruttoria. Il Segretario comunale esprime anche parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento”.

Ciò detto, con nota prot. n. 6933 del 07/12/2015 il Consigliere Pellecchia Pasquale ha chiesto “..... la convocazione in procedura d'urgenza di un Consiglio comunale aperto allo scopo di valutare se l'Amministrazione abbia ancora i requisiti per proseguire nel suo mandato”.

Considerato che l'istanza del predetto Consigliere Pellecchia Pasquale non è proposta di deliberazione accompagnata da una relazione illustrativa, lo scrivente non può dar seguito ad istruttoria e, di conseguenza, esprimere parere sulla competenza del Consiglio Comunale.

Tanto si doveva.

Cordiali saluti.

Addi, 29/12/2015



Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Fiorillo